

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 3513/2005/MF - Omessa attuazione di una decisione su questioni inerenti il personale adottata da un gruppo parlamentare

Decisione

Caso 3513/2005/MF - Aperto(a) il 02/12/2005 - Decisione del 25/07/2007

Il denunciante aveva lavorato come agente temporaneo per uno dei gruppi politici del Parlamento europeo. Il 31 marzo 2005, l'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) di quel gruppo aveva stabilito che il luogo d'origine del denunciante fosse Atene. La decisione veniva inviata per l'attuazione alla direzione generale Personale del Parlamento europeo (DG Personale), la quale riteneva però che la determinazione dei luoghi di assunzione e d'origine fosse materia di propria competenza e che il denunciante non avesse fornito tutta la documentazione giustificativa normalmente richiesta a tal fine. Il 4 aprile 2005, la DG Personale prendeva la decisione di designare Bruxelles in quanto luogo di origine e di assunzione del denunciante, che presentava un ricorso interno contro la decisione. In risposta al ricorso, il segretario generale del Parlamento europeo informava il denunciante di aver deciso di annullare la decisione della DG Personale del 4 aprile 2005.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo il denunciante sosteneva che il Parlamento europeo aveva omesso l'attuazione della decisione dell'AACC del 31 marzo 2005 e pertanto aveva violato i poteri e le prerogative del gruppo politico interessato.

Nel proprio parere, il Parlamento affermava che la materia è regolata dall'articolo 4 della decisione del 3 maggio 2004 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento (la "decisione"). Secondo il Parlamento, da questa norma derivava il fatto che, rispetto agli agenti temporanei quali il denunciante, i poteri conferiti all'AACC dovevano essere esercitati dall'autorità designata da ciascun gruppo politico. Tuttavia, il Parlamento avanzava numerose argomentazioni a favore della tesi secondo la quale i suoi servizi avevano la facoltà di intervenire nelle decisioni riguardanti i diritti individuali del personale temporaneo interessato. In questo contesto, il Parlamento faceva riferimento alla prassi seguita in materia, all'esigenza di garantire una buona



amministrazione e di rispettare la certezza del diritto e la parità di trattamento.

Il Mediatore riteneva che, ai sensi dell'articolo 4 della decisione, l'autorità competente a determinare il luogo d'origine del denunciante fosse in effetti l'AACC designata dal gruppo politico interessato. Il Mediatore accoglieva l'idea che l'approccio suggerito dal Parlamento sarebbe servito in effetti a garantire una buona amministrazione ed a rispettare la certezza del diritto e la parità di trattamento. Tuttavia, il Mediatore era del parere che l'approccio del Parlamento fosse privo di base giuridica e non conforme alle norme che esso stesso si era dato. Il Mediatore rilevava inoltre che il Parlamento non aveva stabilito che l'intervento dei propri servizi fosse indispensabile per conseguire gli obiettivi indicati.

Alla luce di quanto sopra, il Mediatore è giunto alla conclusione che l'iniziale omessa attuazione, da parte del Parlamento, della decisione dell'AACC del 31 marzo 2005 non fosse conforme alle norme del Parlamento stesso e rappresentasse una violazione dei poteri e delle prerogative dei gruppi politici riguardo alla gestione del proprio personale. Tuttavia, considerando che la decisione della DG Personale del 4 aprile 2005 era stata successivamente annullata dal segretario generale del Parlamento, il Mediatore ha ritenuto che non risultassero motivi per procedere oltre con la denuncia. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso, aggiungendo però un'osservazione con la quale ha sottolineato l'utilità per il Parlamento europeo di esaminare l'ipotesi di modificare le proprie norme, per garantire che la propria stessa prassi non ne comporti la violazione.

Strasburgo, 25 luglio 2007

Egregio signor X,

L'11 novembre 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo in merito alla determinazione del Suo luogo di origine. Ha chiesto che la Sua denuncia sia trattata con urgenza.

Il 12 dicembre 2005 ho trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento. Alla luce della sua richiesta, ho chiesto al Parlamento di presentare un parere entro il 28 febbraio 2006.

Il 21 dicembre 2005 Lei mi ha trasmesso ulteriori documenti relativi alla Sua denuncia.

Con e-mail del 9, 10, 25 e 26 gennaio 2006, Lei mi ha inviato, in copia, un'ulteriore corrispondenza scambiata con il Parlamento per quanto riguarda l'oggetto della Sua denuncia.

Il 23 febbraio 2006 il Parlamento ha chiesto una proroga del termine per il suo parere.

Il 27 e 28 febbraio 2006 Lei mi ha trasmesso ulteriori documenti relativi alla Sua denuncia.

Con lettera del 3 marzo 2006, ho accolto la richiesta del Parlamento di prorogare il termine per il suo parere fino al 24 marzo 2006. Ne è stato informato con lettera dello stesso giorno.

Con e-mail del 6, 7, 13 e 15 marzo 2006, Lei mi ha inviato, in copia, un'ulteriore corrispondenza



scambiata con il Parlamento per quanto riguarda l'oggetto della Sua denuncia.

Il 15 marzo 2006 il Parlamento mi ha inviato una copia di un messaggio di posta elettronica che le aveva inviato quel giorno. In questa e-mail, il Parlamento La informa che un progetto di decisione è stato preparato e trasmesso per la firma dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del gruppo che stabilisce il Suo luogo di assunzione come Atene.

Il 31 marzo 2006 e il 6 aprile 2006 mi ha inviato un'ulteriore corrispondenza relativa alla Sua denuncia.

Il Parlamento europeo ha trasmesso il suo parere il 7 aprile 2006. Il 12 aprile 2006 ve l'ho trasmesso con un invito a formulare osservazioni. Nella mia lettera ho anche risposto ad alcune domande contenute nelle vostre lettere del 31 marzo 2006 e del 6 aprile 2006. Non sono pervenute osservazioni da parte vostra entro la data fissata a tal fine.

Con e-mail del 25 aprile 2006, 11, 18, 23, 25, 29, 30 maggio 2006, 13, 19, 26, 28, 30 giugno 2006, 4, 5, 12, 19, 21, 24 luglio 2006, 31 agosto, 1, 14 e 20 settembre 2006, nonché tramite fax dell'11 maggio 2006, mi ha inviato, in copia, la Sua corrispondenza con i servizi del Parlamento in merito al pagamento dell'indennità giornaliera.

Il 4 luglio 2006 il direttore del personale del Parlamento mi ha inviato una copia di una nota che aveva indirizzato quel giorno al vicepresidente del gruppo in merito alla determinazione dei suoi diritti individuali.

Con e-mail del 4, 5, 12, 19, 21, 24 luglio 2006, 31 agosto, 1, 14 e 20 settembre 2006, Lei mi ha inviato, in copia, la Sua corrispondenza con i servizi del Parlamento in merito alla Sua richiesta di esenzione dall'IVA e per la "doppia indennità" per l'indennità di prima sistemazione.

Vi scrivo ora per informarvi sui risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il ritardo nella gestione della Sua denuncia.

LA DENUNCIA

La denuncia originaria

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano, in sintesi, i seguenti:

Il denunciante ha lavorato come agente temporaneo per un gruppo politico del Parlamento europeo.

Con decisione del 31 marzo 2005, l'Autorità ha conferito il potere di concludere contratti di lavoro (l'"AECE"), vale a dire il sig. B., membro del Parlamento europeo designato a tal fine dal gruppo politico, ha stabilito che il luogo di origine del denunciante era Atene e che tale decisione è entrata in vigore retroattivamente, a decorrere dal 14 febbraio 2005.

Tale decisione è stata trasmessa per l'attuazione all'unità Diritti individuali della direzione



generale del Personale del Parlamento ("DG Personale") che, dopo aver esaminato la questione, ha ritenuto che i) la determinazione dei luoghi di assunzione e di origine fosse di competenza propria e ii) il denunciante non avesse fornito tutti i documenti giustificativi normalmente richiesti a tutto il personale al fine di dimostrare l'ubicazione del loro centro di interessi. Il 4 aprile 2005 il capo dell'unità Diritti individuali ha adottato una decisione che designa Bruxelles come luogo di origine e di assunzione del denunciante al momento della sua nomina.

Con lettera del 21 aprile 2005, il direttore generale della direzione generale del personale del Parlamento ha informato il segretario generale del gruppo politico che l'AACC non era legittimata a determinare il luogo di origine. Sottolinea inoltre che, conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 26 ottobre 2004, il capo dell'unità Diritti individuali è stato nominato autorità che ha il potere di nomina responsabile di tale determinazione.

Il 16 maggio 2005 il denunciante ha presentato un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro il rifiuto del Parlamento di dare esecuzione alla decisione adottata dall'AACC del gruppo politico, che fissava Atene come suo luogo di origine.

Il 13 giugno 2005 il denunciante ha presentato un ulteriore reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. Con tale reclamo, egli contestava la decisione adottata il 4 aprile 2005 dal capo dell'unità Diritti individuali che fissava Bruxelles come luogo di origine e di assunzione, in forza della quale egli non poteva beneficiare delle indennità di dislocazione, di soggiorno giornaliero e di prima sistemazione. Il denunciante ha chiesto chiarimenti sulla ripartizione dei poteri tra i gruppi politici e l'amministrazione del Parlamento; la revisione della decisione che stabilisce i suoi diritti individuali; e il pagamento, con interessi di mora, delle indennità alle quali ha chiesto di avere diritto.

Con lettera del 14 ottobre 2005, il Segretario generale del Parlamento ha risposto alle due denunce del denunciante. Nella sua risposta, il Segretario generale ha fatto riferimento alla decisione intitolata " *Devoluzione dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro ("AECE")* " del 3 maggio 2004 (1) . L'articolo 4 della presente decisione stabilisce che l'autorità di concludere contratti di lavoro spetta all'autorità designata a tal fine da ciascun gruppo politico. Il segretario generale ha quindi deciso di annullare la decisione del 4 aprile 2005 che stabilisce i diritti del denunciante al momento dell'assunzione delle sue funzioni. Tuttavia, il Segretario generale ha inoltre ritenuto che il denunciante non avesse fornito alcuno dei documenti giustificativi necessari per consentire al Parlamento di determinare il suo luogo abituale di residenza. Il Segretario generale ha concluso che il denunciante non aveva diritto agli interessi di mora.

Il denunciante ha ritenuto di aver presentato tutti i documenti necessari per dimostrare che il suo centro di interesse e il suo luogo di origine erano Atene. Inoltre, con decisione del 31 marzo 2005, l'AACC aveva già riconosciuto che il centro di interesse e il luogo di origine del denunciante si trovavano ad Atene.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha affermato che il Parlamento non



aveva attuato la decisione dell'AACC del 31 marzo 2005 che fissava il luogo di origine del denunciante come Atene, a decorrere dal 14 febbraio 2005.

Ulteriore corrispondenza del 31 marzo 2006

Il 31 marzo 2006 il denunciante ha inviato una lettera al Mediatore in cui lo informava che il Parlamento aveva accettato che il suo luogo di assunzione e il suo luogo di origine erano Atene. Il denunciante ha sottolineato che, nonostante ciò, il Parlamento gli ha chiesto di inviare documenti supplementari per consentirgli di determinare le indennità giornaliere di soggiorno e di installazione. Secondo il denunciante, egli aveva già presentato tutti i documenti pertinenti.

Nella sua lettera, il denunciante ha chiesto al Mediatore di chiedere al Parlamento di procedere alla risoluzione immediata della questione relativa alle indennità giornaliere di soggiorno e di installazione. Ha inviato al Mediatore copie dello scambio di corrispondenza con i servizi del Parlamento per quanto riguarda la determinazione dei suoi diritti individuali.

Risposta del Mediatore del 12 aprile 2006

Nella sua risposta, il Mediatore ha informato il denunciante che il parere del Parlamento sulla sua denuncia iniziale era arrivato il 7 aprile 2006 e che aveva la possibilità di presentare osservazioni su tale parere. Il Mediatore ha sottolineato che avrebbe deciso quale passo successivo doveva essere intrapreso nel caso dopo aver ricevuto tali osservazioni e sulla base delle informazioni contenute nella lettera del denunciante del 31 marzo 2006. Tali misure potrebbero, ad esempio, includere l'invito del Parlamento a presentare un parere supplementare sulla richiesta del denunciante di liquidare le sue indennità giornaliere di soggiorno e di installazione.

L'INCHIESTA

Parere del Parlamento

Il parere del Parlamento sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:

Il denunciante è stato assunto il 14 febbraio 2005 come agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ("RAA"), a tempo indeterminato, per lavorare come amministratore di un gruppo politico del Parlamento europeo.

Relativa all'autorità che ha il potere di nomina competente a determinare i diritti individuali degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera c), del RAA

Il Parlamento ha affermato che dall'articolo 4 della decisione modificata dell'Ufficio di presidenza del 3 maggio 2004 risulta chiaramente che, per quanto riguarda gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera c), del RAA, i poteri conferiti all'AACC dovevano essere esercitati dall'autorità designata a tal fine da ciascun gruppo politico. Il Segretario generale del Parlamento aveva quindi giustamente deciso di revocare la decisione adottata il 4 aprile 2005 dal capo dell'unità Diritti individuali che stabilisce i diritti del denunciante al momento della sua nomina.

Il Parlamento sottolinea tuttavia che, nell'interesse della parità di trattamento tra tutti i funzionari e gli altri agenti, i diritti individuali del personale assunto ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del RAA sono sempre stati determinati dall'amministrazione del Parlamento. Il *preambolo della suddetta decisione relativa al decentramento dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina*



adottata dall'Ufficio di presidenza il 29 maggio 2002 (2) stabilisce che il segretariato deve avere il potere di adottare decisioni "di routine" sui diritti e sugli obblighi di tale personale al fine di garantire una migliore amministrazione, il rispetto della certezza del diritto e la parità di trattamento. L'unità Diritti individuali, specializzata in tali materie, applica pertanto la stessa procedura a tutti i casi e impone ad ogni nuovo membro del personale di fornire gli stessi documenti giustificativi relativi alla sua situazione personale. I progetti di decisione sui diritti individuali, compresi quelli riguardanti il personale dei gruppi politici, sono quindi presentati per convalida al servizio di verifica ex ante dell'unità di coordinamento dei bilanci prima di essere attuati.

Il Parlamento ha inoltre affermato che sarebbe contrario ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto consentire ai gruppi politici di prendere decisioni sui diritti individuali del loro personale, senza richiedere gli stessi documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione. L'amministrazione del Parlamento è abituata a trattare tutti i casi relativi ai funzionari ed è quindi in grado di determinare quali documenti possono essere utili alla luce delle circostanze specifiche di ciascun agente.

Nel pieno rispetto della ripartizione dei poteri stabilita dalla decisione del 3 maggio 2004, il Parlamento ritiene auspicabile che i servizi competenti della DG Personale elaborino i fascicoli relativi ai diritti individuali e verifichino la pertinenza dei documenti presentati. Una volta fatto ciò, il Parlamento può trasmettere l'intero fascicolo dell'agente interessato all'AACC del suo gruppo al fine di consentirgli di adottare una decisione definitiva.

Per quanto riguarda le implicazioni della decisione del 31 marzo 2005 in base alla quale il luogo di origine del denunciante era Atene

Ai sensi dell'articolo 2 delle disposizioni generali di applicazione della presente decisione, il luogo di origine è determinato quando un funzionario assume la sua nomina, tenendo conto del suo luogo di assunzione o del suo centro di interessi, vale a dire il luogo in cui mantiene legami familiari, legami patrimoniali o interessi nell'ambito della vita pubblica.

A tale riguardo, il denunciante ha presentato un certificato relativo ai beni di sua proprietà nella città di R. in Grecia. Egli ha inoltre presentato un certificato rilasciato dal comune di H. in Grecia, che indicava che lui e sua moglie esercitavano i loro diritti elettorali in tale comune e che essi risiedevano permanentemente nello stesso comune presso la casa della suocera del denunciante. Il denunciante ha inoltre presentato un certificato di stato civile. Il Parlamento ha dichiarato che, alla luce di tutti questi documenti, la decisione secondo cui il luogo di origine del denunciante era Atene sembrava perfettamente fondata.

Il Parlamento si è poi occupato del luogo di assunzione del denunciante e quindi del suo diritto all'espatrio, al soggiorno giornaliero e alle indennità di impianto. Il Parlamento ha dichiarato che la decisione secondo cui il luogo di origine del denunciante era Atene non aveva alcuna influenza sulla concessione delle indennità giornaliere e di installazione.

Per quanto riguarda il caso del denunciante, conformemente all'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto e all'interpretazione di tale disposizione da parte dei tribunali comunitari, il Parlamento ha dovuto esaminare le circostanze del denunciante durante i cinque anni scaduti sei mesi



prima dell'inizio della sua nomina. Sulla base di questa regola, il Parlamento ha calcolato il relativo periodo quinquennale dal 14 agosto 1999 al 14 agosto 2004. Il Parlamento ha dichiarato di essere legittimato a ritenere che i documenti relativi al luogo di lavoro del denunciante non fossero conclusivi e non ha consentito di escludere la possibilità che il suo soggiorno a Bruxelles.

Per quanto riguarda le prove della sua residenza normale, il denunciante non ha presentato alcuna prova documentale relativa al suo domicilio a Bruxelles dal suo arrivo in Belgio. Né ha presentato un contratto di locazione o altre fatture relative alla manutenzione di un immobile né a Bruxelles né ad Atene. Di conseguenza, il Parlamento era legittimato a considerare il fascicolo del denunciante incompleto e a ritenere che, alla luce dei documenti presentati, non fosse possibile concedergli un'indennità di dislocazione. Lo stesso ragionamento è stato applicato per quanto riguarda le indennità giornaliere di cui all'allegato VII, l'articolo 10 e l'indennità di prima sistemazione di cui all'allegato VII, articolo 5.

Il Segretario generale del Parlamento aveva inoltre specificato i documenti necessari per stabilire i diritti individuali del denunciante. A tale riguardo, il denunciante doveva fornire un certificato di residenza rilasciato dal comune in cui risiedeva in Belgio, con un registro dei luoghi in cui aveva risieduto dall'ingresso in Belgio, nonché il contratto di lavoro della moglie.

Il Parlamento ha dichiarato che il denunciante ha finalmente fornito i documenti richiesti. Il Parlamento aveva ricevuto il certificato di residenza nel gennaio 2006 e aveva preparato un progetto di decisione per l'AACC del suo gruppo politico, che stabiliva il suo luogo di assunzione come Atene.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha ricevuto osservazioni entro la data fissata a tal fine.

Tuttavia, il denunciante ha continuato a inviare al Mediatore copie della corrispondenza che aveva con i servizi del Parlamento per quanto riguarda la determinazione dei suoi diritti individuali.

LA DECISIONE

1 I fatti rilevanti e la portata dell'indagine del Mediatore

1.1 Il denunciante ha lavorato come agente temporaneo per un gruppo politico del Parlamento europeo. Con decisione del 31 marzo 2005, l'Autorità ha conferito il potere di concludere contratti di lavoro (l'"AECE"), vale a dire il sig. B., deputato al Parlamento europeo, designato a tal fine dal gruppo politico, ha stabilito che il luogo di origine del denunciante era Atene. Tale decisione è entrata in vigore retroattivamente, a decorrere dal 14 febbraio 2005. Inoltre, tale decisione è stata trasmessa per l'attuazione all'unità Diritti individuali della direzione generale del Personale del Parlamento ("DG Personale") che, dopo aver esaminato la questione, ha ritenuto che i) la determinazione dei luoghi di assunzione e di origine fosse una questione di gestione e, ii) il denunciante non aveva fornito tutti i documenti giustificativi normalmente richiesti a tutto il personale per dimostrare l'ubicazione del loro centro di interessi. Il 4 aprile 2005 il capo dell'unità Diritti individuali ha adottato una decisione che designa Bruxelles come



luogo di origine e di assunzione del denunciante al momento della sua nomina. Con lettera del 21 aprile 2005, il direttore generale della DG Personale ha informato il Segretario generale del gruppo politico che l'AACC non era autorizzata a determinare il luogo di origine del denunciante. Sottolinea inoltre che, conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 26 ottobre 2004, il capo dell'unità Diritti individuali è stato nominato autorità che ha il potere di nomina responsabile di tale determinazione. Il 16 maggio 2005 il denunciante ha presentato un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro il rifiuto del Parlamento di dare esecuzione alla decisione adottata dall'AACC del gruppo politico, che fissava Atene come suo luogo di origine. Il 13 giugno 2005 il denunciante ha presentato un ulteriore reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. In tale ulteriore denunciante, il denunciante ha contestato la decisione adottata il 4 aprile 2005 dal capo dell'unità Diritti individuali che fissava Bruxelles come luogo di origine e di assunzione, in base alla quale non era ammissibile all'espatrio, al soggiorno giornaliero e alle indennità di impianto. Il denunciante ha chiesto chiarimenti sulla ripartizione dei poteri tra i gruppi politici e l'amministrazione del Parlamento; la revisione della decisione che stabilisce i suoi diritti individuali; e il pagamento, con interessi di mora, delle indennità alle quali ha chiesto di avere diritto.

Il 14 ottobre 2005 il Segretario generale del Parlamento ha risposto alle due denunce del denunciante. Il Segretario generale ha deciso di annullare la decisione del 4 aprile 2005. Tuttavia, il Segretario generale ha anche ritenuto che il denunciante non avesse fornito alcuno dei documenti giustificativi necessari per consentire al Parlamento di determinare il suo luogo abituale di residenza e che non avesse diritto agli interessi di mora.

1.2 Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha asserito che il Parlamento non aveva attuato la decisione dell'AACC del 31 marzo 2005 che fissava il suo luogo di origine come Atene, a decorrere dal 14 febbraio 2005. Il Mediatore ha trasmesso la denuncia al Parlamento europeo per parere.

1.3 Il 31 marzo 2006 il denunciante ha inviato una lettera al Mediatore in cui lo informava che il Parlamento aveva accettato che Atene era sia il suo luogo di assunzione che il suo luogo di origine. Il denunciante ha sottolineato che, nonostante ciò, il Parlamento gli aveva chiesto di inviare documenti supplementari per determinare le indennità giornaliere e di installazione adeguate. Secondo il denunciante, egli aveva già presentato tutti i documenti pertinenti. Nella sua lettera, il denunciante ha chiesto al Mediatore di chiedere al Parlamento di procedere alla risoluzione immediata delle questioni relative al soggiorno giornaliero e alle indennità di installazione.

1.4 Il Mediatore ha ritenuto che la richiesta del denunciante sollevasse nuove questioni che inizialmente non erano state presentate nella sua denuncia. Nella sua risposta del 12 aprile 2006, il Mediatore ha pertanto invitato il denunciante a presentare osservazioni sul parere del Parlamento. Il Mediatore ha informato il denunciante che avrebbe deciso in merito alle ulteriori misure da adottare in questo caso dopo aver ricevuto le osservazioni del Parlamento e sulla base delle informazioni contenute nella lettera del denunciante del 31 marzo 2006. Il denunciante non ha formulato osservazioni sul parere del Parlamento. Tuttavia, ha continuato a



inviare al Mediatore copie della sua corrispondenza con il Parlamento in merito alla determinazione dei suoi diritti individuali.

1.5 Il Mediatore osserva che da una lettera del 4 luglio 2006, inviata dalla DG Personale al vicepresidente del gruppo politico, emerge che il Parlamento aveva deciso di concedere al denunciante l'indennità giornaliera. Da un'e-mail inviata dal Parlamento al denunciante il 31 agosto 2006 risulta inoltre che aveva deciso di versare al denunciante l'indennità di prima sistemazione. Il Mediatore osserva inoltre che dalla corrispondenza trasmessagli risulta che il denunciante aveva chiesto un'esenzione dall'IVA.

1.6 Prima di discutere il merito del caso, il Mediatore ritiene necessario accertare la portata dell'accusa del denunciante. Sulla base della denuncia, il Mediatore ritiene che il denunciante ritenga che, agendo come ha fatto, il Parlamento abbia violato i poteri e le prerogative dei gruppi politici per quanto riguarda la gestione del proprio personale. Tuttavia, non si può escludere che il denunciante abbia anche ritenuto che, una volta presa la decisione sul suo luogo di origine da parte dell'AACC, il Parlamento avrebbe dovuto concedergli l'espatrio, il soggiorno giornaliero e le indennità di impianto, senza procedere ad ulteriori controlli. Il Mediatore esaminerà pertanto entrambi gli aspetti dell'asserzione del denunciante.

1.7 Il Mediatore osserva, tuttavia, che la corrispondenza del denunciante con il Parlamento riguarda anche una questione che non era stata sollevata nella denuncia o nella lettera del denunciante al Mediatore del 31 marzo 2006, vale a dire il suo diritto all'esenzione dall'IVA. Tale questione non sarà pertanto esaminata nella presente decisione.

2 La presunta mancata attuazione da parte del Parlamento della decisione dell'AACC del 31 marzo 2005 che fissa il luogo di origine del denunciante come Atene

2.1 Nella sua denuncia, il denunciante ha asserito che il Parlamento non aveva attuato la decisione dell'AACC del 31 marzo 2005 che fissava il suo luogo di origine come Atene, a decorrere dal 14 febbraio 2005.

2.2 Nel suo parere, il Parlamento ha fatto riferimento all'articolo 4 della decisione modificata dell'Ufficio di presidenza del 3 maggio 2004 (3). Il Parlamento ha affermato che dall'articolo 4 risulta chiaramente che, per quanto riguarda gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ("RAA"), i poteri conferiti all'AACC dovevano essere esercitati dall'autorità designata a tal fine da ciascun gruppo politico. Il Segretario generale del Parlamento aveva quindi correttamente deciso di revocare la decisione adottata il 4 aprile 2005 dal capo dell'unità Diritti individuali che stabilisce Bruxelles come luogo di origine e luogo di assunzione del denunciante. Occorre tuttavia rilevare che, nell'interesse della parità di trattamento tra tutti i funzionari e gli altri agenti, i diritti individuali del personale assunto ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del RAA sono sempre stati, in pratica, determinati dall'amministrazione del Parlamento. Il preambolo della decisione sulla delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina adottata dall'Ufficio di presidenza il 29 maggio 2002 (4) stabilisce che il segretariato deve avere il potere di adottare decisioni e decisioni ordinarie sui diritti e gli obblighi di tale personale al fine di garantire una migliore amministrazione, il rispetto della certezza del diritto e la parità di trattamento. Il Parlamento ha inoltre affermato che sembrerebbe contrario ai principi della parità di trattamento e della



certezza del diritto che i gruppi politici possano prendere decisioni sui diritti individuali del loro personale senza richiedere gli stessi documenti giustificativi dell'amministrazione.

L'amministrazione del Parlamento è abituata a trattare tutti i casi relativi ai funzionari ed è quindi in grado di determinare quali documenti possono essere utili alla luce delle circostanze specifiche di ciascun agente. Per quanto riguarda le implicazioni della decisione del 31 marzo 2005, il Parlamento ha dichiarato che la decisione in base alla quale il luogo di origine del denunciante era Atene sembrava perfettamente fondata. Per quanto riguarda il luogo di assunzione del denunciante e quindi il suo diritto all'espatrio, al soggiorno giornaliero e alle indennità di installazione, il Parlamento ha dichiarato di avere il diritto di considerare il fascicolo del denunciante incompleto. Il Parlamento ha inoltre dichiarato di essere legittimato a ritenere che, alla luce dei documenti presentati dal denunciante, non fosse possibile concedergli tali indennità. Il Segretario generale del Parlamento aveva inoltre specificato i documenti necessari per stabilire i diritti individuali del denunciante. A tale riguardo, il denunciante doveva fornire un certificato di residenza rilasciato dal comune in cui risiedeva in Belgio, con un registro dei luoghi in cui aveva risieduto dall'ingresso in Belgio, nonché il contratto di lavoro della moglie. Il Parlamento ha dichiarato che nel frattempo il denunciante aveva fornito tali documenti. Il suo certificato di residenza era stato ricevuto dal Parlamento nel gennaio 2006 ed era stato preparato un progetto di decisione per l'AACC del suo gruppo politico, che stabiliva il suo luogo di assunzione come Atene.

2.4 Non sono pervenute osservazioni da parte del denunciante entro il termine fissato a tal fine. Tuttavia, il denunciante ha continuato a inviare al Mediatore copie della sua corrispondenza con i servizi del Parlamento per quanto riguarda la determinazione dei suoi diritti individuali.

2.5 Il Mediatore osserva che, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del RAA, "*[f]o le finalità delle presenti condizioni di impiego, per "personale temporaneo" si intende: (...) C) agenti diversi dai funzionari delle Comunità, incaricati di assistere (...) uno dei gruppi politici del Parlamento europeo (...)*".

Il Mediatore osserva inoltre che l'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 3 maggio 2004 stabilisce quanto segue:

" [i] poteri conferiti all'AACC ai sensi del regime applicabile agli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera c), del regime applicabile sono esercitati dall'autorità designata da ciascun gruppo politico o, in mancanza di una decisione esplicita da parte di un gruppo politico, dal presidente del gruppo interessato (...)".

2.6 Il Mediatore ritiene che da quanto sopra risulta che, nel caso del denunciante, l'autorità competente a determinare il suo luogo di origine è stata l'AACC, designata a tal fine dal gruppo politico competente, vale a dire il sig. B.

2.7 Il Mediatore osserva che, nel suo parere, il Parlamento ha presentato una serie di considerazioni al fine di sostenere la propria opinione secondo cui i servizi competenti della DG Personale dovrebbero verificare i fatti pertinenti in ogni singolo caso prima che l'AACC del gruppo politico adotti una decisione. In particolare, il Parlamento ha fatto riferimento alla



necessità di garantire una migliore amministrazione, il rispetto della certezza del diritto e la parità di trattamento. Il Mediatore concorda sul fatto che l'approccio proposto dal Parlamento avrebbe effettivamente senso. Data la sua vasta esperienza in materia di personale, la DG Personale del Parlamento sembrerebbe infatti essere nella posizione migliore per effettuare i controlli necessari. Va inoltre osservato che il Parlamento è responsabile dell'utilizzo dei fondi ad esso assegnati, compresi i fondi utilizzati per i gruppi politici, e che sarebbe quindi ragionevole che il Parlamento mantenga un certo controllo per quanto riguarda le decisioni in materia di personale che hanno implicazioni finanziarie. Il Mediatore ritiene inoltre che una verifica *ex ante* dei diritti personali di tutto il personale da parte dei servizi del Parlamento, prima dell'adozione di tali decisioni in materia di personale da parte dell'AACC del gruppo politico competente, sarebbe nell'interesse di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto.

2.8 Tuttavia, resta da esaminare se vi sia una base giuridica sufficiente per la verifica da parte del Parlamento dei fatti pertinenti in ogni singolo caso prima che l'AACC del gruppo politico adotti una decisione. Il Mediatore osserva che il Parlamento non nega che la decisione relativa al luogo di origine del denunciante debba essere adottata, conformemente ai termini della sua decisione del 3 maggio 2004, dall'AACC del gruppo politico competente. Sembra che il Parlamento faccia valere quattro argomenti a sostegno della sua tesi secondo cui ha comunque agito correttamente. *In primo luogo*, il Parlamento fa riferimento a quella che sembra essere la sua prassi nel settore interessato. Secondo il Parlamento, i suoi servizi hanno sempre determinato i diritti individuali degli agenti temporanei assunti a norma dell'articolo 2, lettera c), del RAA. Il Mediatore osserva, tuttavia, che la decisione del 3 maggio 2004 non contiene disposizioni che obblighino l'AACC del gruppo politico competente a sottoporre la questione ai servizi del Parlamento prima di decidere il luogo di origine di tale membro del personale. In tali circostanze, il Mediatore non è in grado di vedere come il Parlamento avrebbe potuto avvalersi di tale prassi per rifiutare di accettare la decisione dell'AACC del 31 marzo 2005. *In secondo luogo*, il Parlamento sostiene che sarebbe auspicabile che i suoi servizi effettuino una verifica *ex ante* dei diritti personali di tutto il personale. Il Mediatore concorda con questo punto di vista. Tuttavia, il Mediatore non è in grado di vedere come l'argomento presentato dal Parlamento avrebbe potuto legittimare quest'ultimo a ignorare la decisione adottata dall'AACC il 31 marzo 2005. *In terzo luogo*, il Parlamento sostiene che il preambolo della decisione sul decentramento dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata dall'Ufficio di presidenza il 29 maggio 2002, prevedeva che i servizi del Parlamento avessero il potere di adottare decisioni "di routine" in materia di personale. Il Mediatore non è in grado di verificare tale argomento, in quanto non gli è stata presentata alcuna copia della suddetta decisione. In ogni caso, il Mediatore osserva che l'articolo 13 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 3 maggio 2004 stabilisce che tale decisione "cancella e sostituisce" la decisione del 29 maggio 2002. Il Mediatore ritiene pertanto che il Parlamento non possa invocare il contenuto della decisione del 29 maggio 2002 nel caso di specie. *In quarto luogo*, il Parlamento sostiene che il suo approccio garantisce il rispetto dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Secondo il Mediatore, tale argomento sarebbe convincente se fosse dimostrato che tali principi potrebbero essere garantiti solo se i servizi del Parlamento fossero in grado di intervenire prima che un'AACC adottasse una decisione come quella di cui trattasi nel caso di specie. Appare chiaro che i servizi del Parlamento hanno una vasta esperienza nel trattare questioni relative ai diritti personali dei



membri del personale del Parlamento. Come già detto, sarebbe quindi chiaramente utile esaminare, per ciascun membro del personale, l'esistenza di un diritto a una determinata indennità. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che il Parlamento non abbia dimostrato che l'intervento dei suoi servizi sia indispensabile per conseguire gli obiettivi cui il Parlamento ha fatto riferimento. Ciò è confermato dal fatto che il Parlamento ha infine accettato che la decisione dell'AACC del 31 marzo 2005 relativa al denunciante fosse corretta.

Il Parlamento è ovviamente libero di modificare le norme che ha adottato nel settore interessato. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che fino a quando tale modifica non avrà avuto luogo, e in assenza di argomentazioni convincenti che suggeriscano altrimenti, il Parlamento deve rispettare le norme che ha adottato esso stesso.

2.9 Il Mediatore ritiene pertanto che il disprezzo iniziale da parte del Parlamento per la decisione adottata dall'AACC il 31 marzo 2005 non fosse conforme alle norme del Parlamento e costituisse una violazione dei poteri e delle prerogative dei gruppi politici per quanto riguarda la gestione del proprio personale. Tuttavia, dato che la decisione del 4 aprile 2005 del capo dell'unità Diritti individuali è stata annullata il 14 ottobre 2005 dal Segretario generale del Parlamento, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini su questo aspetto dell'asserzione del denunciante. Sembra tuttavia utile fare un'ulteriore osservazione in questo contesto.

2.10 La posizione adottata dal Parlamento dovrebbe essere considerata chiaramente corretta se l'asserzione del denunciante dovesse essere intesa nel senso che il Parlamento avrebbe dovuto concedergli l'espatrio, il soggiorno giornaliero e le indennità di impianto senza effettuare ulteriori controlli dopo che l'AACC aveva adottato la decisione del 31 marzo 2005. Come ha spiegato il Segretario generale nella sua lettera del 14 ottobre 2005 e come il Parlamento ha ribadito nel suo parere sulla presente denuncia, la decisione dell'AACC secondo cui il luogo di origine del denunciante era Atene non era sufficiente a dimostrare che il denunciante aveva diritto a tali indennità. Tale diritto sussisteva solo se fossero soddisfatte tutte le condizioni pertinenti previste dallo Statuto. La decisione del Parlamento in materia è quindi chiaramente corretta.

2.11 Dall'ulteriore corrispondenza risulta che il Parlamento ha nel frattempo deciso in merito alle richieste del denunciante di concedere tali indennità. Se il denunciante non è soddisfatto di una qualsiasi delle decisioni pertinenti del Parlamento, è naturalmente libero di presentare una nuova denuncia al Mediatore, dopo aver esaurito i mezzi di ricorso interni.

3 Conclusioni

Sulla base delle indagini del Mediatore sulla presente denuncia, sembra che non vi siano motivi per ulteriori indagini. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il Presidente del Parlamento sarà informato di tale decisione.

ULTERIORE OSSERVAZIONE



Il Mediatore osserva che la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 3 maggio 2004 prevede una ripartizione dei poteri tra l'AACC e il Segretariato del Parlamento. Ai sensi del presente regolamento, nel caso degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera c), del RAA, i poteri conferiti all'AACC dal RAA sono esercitati dall'autorità designata a tal fine da ciascun gruppo politico.

Il Mediatore osserva, tuttavia, che sembra emergere dal parere del Parlamento che, in pratica, i servizi del Parlamento intervengono al fine di determinare quali documenti devono essere presentati alla luce delle circostanze specifiche di ciascun membro del personale e di verificarne la validità prima dell'adozione della decisione definitiva da parte dell'AACC del gruppo politico interessato.

Questo intervento è certamente benefico. Tuttavia, il Mediatore ritiene che sarebbe più utile se il Parlamento potesse prendere in considerazione la possibilità di modificare le norme in vigore per tenere debitamente conto di tale prassi.

Con sincerità,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

- (1) Decisione modificata con decisione dell'Ufficio di presidenza del 26 ottobre 2004.
- (2) Non sono state fornite ulteriori informazioni in merito a tale decisione.
- (3) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento dal titolo " *Devoluzione dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro ("AECE")* ".
- (4) Non sono state fornite ulteriori informazioni in merito a tale decisione.